GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

10 MAGGIO 1962 | EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA | 5° ANNO N. 35

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

Informazioni

Sostituzione di due membri titolari del Comitato consultivo previsto dal Regolamento n. 15 relativo alle prime misure per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità 1117/62

COMMISSIONE

Regolamenti

Regolamento n. 27 della Commissione: Primo regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 ..... 1118/62

Informazioni

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Approvazione di investimenti economici nel Dipartimento della Guadalupa, nelle Repubbliche del Ciad, Malgascia e Centroafricana, nei Territori del Rwanda e del Burundi e nel Dipartimento delle Oasi (Sahara) 1136/62

Rettifiche al Bando di gara n. 169 ..... 1137/62

Rettifiche al Bando di gara n. 199 ..... 1137/62

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

STATO DI PREVISIONE GENERALE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITÀ

Esercizio finanziario 1962-1963

Decisione n. 53-62 della Commissione dei Presidenti prevista dall'art. 78, § 3 del Trattato che fissa lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità per l'esercizio finanziario 1962-1963 ..... 1139/62

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

La Raccolta viene pubblicata in fascicoli nelle quattro lingue ufficiali.

Prezzo dell'abbonamento:

Volume VII (1961) : Lit. 3.750 (Frb. 300,—)
Volume VIII (1962) : Lit. 4.370 (Frb. 350,—)

Volumi già usciti:

Volume I (1954-1955): Lit. 1.500 (Frb. 120,—)
Volume II (1955-1956): Lit. 2.500 (Frb. 200,—)
Volume III (1956-1957): Lit. 1.500 (Frb. 120,—)
Volume IV (1958) : Lit. 2.500 (Frb. 200,—)
Volume V (1959) : Lit. 3.200 (Frb. 250,—)
Volume VI (1960) : Lit. 3.750 (Frb. 300,—)

Indici dei primi cinque volumi: Lit. 2.500 (Frb. 200,—)

Prezzo speciale dei volumi I-V e indice: Lit. 12.500 (Frb. 1000,—)

L'edizione italiana è in vendita in Italia presso i librai e presso:

Dott. A. Giuffré — Editore, via Solferino 19, Milano.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

Sostituzione di due membri titolari del Comitato consultivo previsto dal Regolamento n. 15 relativo alle prime misure per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

Nel corso delle sessioni del 5/6 febbraio 1962 e del 5/7 marzo 1962, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha deciso di nominare membri titolari del Comitato consultivo previsto dal Regolamento n. 15 relativo alle prime misure per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità i sigg. Raymond Lenoble e Rudolf Miller, in sostituzione rispettivamente del sig. M. Laroche, dimissionario, e del sig. W. Stothfang, deceduto.

I sigg. Lenoble e Miller sono stati nominati per la restante durata del mandato dei sigg. Laroche e Stothfang, cioè fino al 24 ottobre 1963.

Tali decisioni sono state comunicate agli interessati che hanno accettato la nomina.

COMMISSIONE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 27 DELLA COMMISSIONE

Primo regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962

(Forma, contenuto e altre modalità delle domande e delle notificazioni)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 87 e 155,

Visto l'articolo 24 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato),

Considerando che, in virtù dell'articolo 24 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli articoli 2 e 3 e della notificazione prevista agli articoli 4 e 5;

Considerando che dalla presentazione di dette domande e notificazioni possono derivare importanti conseguenze giuridiche per ciascuna delle imprese che partecipano ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica; che di conseguenza ogni impresa deve avere la facoltà di presentare una domanda o di procedere alla notificazione presso la Commissione; che, d'altra parte, se una impresa fa uso di tale facoltà, è necessario che essa ne informi le altre imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica, affinchè queste possano tutelare i propri interessi;

Considerando che spetta alle imprese e associazioni di imprese di trasmettere alla Commissione le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che giustificano le domande presentate in applicazione dell'articolo 2 e le notificazioni previste agli articoli 4 e 5;

Considerando che è opportuno prevedere l'utilizzazione di formulari per le domande di attestazione negativa relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e per le notificazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, allo scopo di facilitarne e accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, nell'interesse di tutti gli interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni

1. E' autorizzata a presentare una domanda in applicazione dell'articolo 2 o una notificazione in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17 ogni impresa che partecipi agli accordi, decisioni ó pratiche di cui agli articoli 85 o 86 del Trattato. Se solo alcune delle imprese partecipanti presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.

2. Se le domande e le notificazioni di cui agli articoli 2, 3 par. 1 e par. 2 alinea b, 4 e 5 del Regolamento n. 17 vengono firmate dai rappresentanti di imprese, di persone fisiche o giuridiche o di associazioni, essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. In caso di domanda o di notificazione collettiva si raccomanda la designazione di un mandatario comune.

Articolo 2

Presentazione delle domande e delle notificazioni

1. Le domande e le notificazioni, nonchè i rispettivi allegati, devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari.

2. I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia. La copia deve essere certificata conforme con l'originale.

3. Le domande e le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali, deve allegarsi la traduzione in una delle lingue ufficiali.

Articolo 3

Efficacia delle domande e delle notificazioni

La domanda o la notificazione producono i loro effetti dal momento in cui sono ricevute dalla Commissione. Tuttavia, nel caso in cui la domanda o la notificazione siano inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione.

Articolo 4

Contenuto delle domande e delle notificazioni

1. Per le domande previste all'articolo 2 del Regolamento n. 17, concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, si deve utilizzare il formulario A riprodotto in allegato.

2. Per le notificazioni previste agli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17 si deve utilizzare il formulario B riprodotto in allegato.

3. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nei formulari.

4. Più imprese interessate possono utilizzare un unico formulario per la domanda o la notificazione.

5. Le domande previste all'articolo 2 del Regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 86 del Trattato contengono una descrizione completa dei fatti, in particolar modo della pratica e della posizione che l'impresa o le imprese occupano sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio in causa.

Articolo 5

Disposizione transitoria

1. Le domande e le notificazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e senza utilizzare i formulari, sono considerate valide ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

2. La Commissione può richiedere che un formulario debitamente compilato le venga presentato nel termine da essa fissato. In tal caso le domande e le notificazioni sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nel termine stabilito e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1962.

Par la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

NOTA IMPORTANTE

Copie dei formulari, i cui modelli sono acclusi a pag. 1121/62 e segg., possono essere ottenute, a partire dal 15 maggio 1962, presso ciascuno ufficio d'informazioni delle Comunità Europee, nei paesi delle Comunità, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ai seguenti indirizzi:

1) Germania: Verbindungsbüro der Europäischen Gemeinschaften, Bonn, Zitelmannstraße 11.

2) Belgio: Service de presse et d'information des Communautés européennes, 244, rue de la Loi, Bruxelles.

3) Francia: Bureau d'Information des Communautés européennes, 61, rue des Belles Feuilles, Paris-16e.

4) Italia: Ufficio Stampa ed Informazione delle Comunità Europee, Roma, Via Poli 29.

5) Lussemburgo: Service de Presse et d'Information des Communautés européennes, Luxemburg, 10, rue Aldringer.

6) Paesi Bassi: Voorlichtingsdienst der Europese Gemeenschappen, Mauritskade 39, Den Haag.

7) Regno Unito: Information Service of the European Communities, 23, Chesham Street, London S.W. 1.

8) Stati Uniti: The European Communities Information Service, 236, Southern Building, Washington 5, D.C.

Esemplari dei formulari possono ugualmente essere ottenuti presso le camere di commercio dei paesi membri.

Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 7 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in 2 esemplari.

Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

FORMULARIO A

ALLA COMMISSIONE DELLA C.E.E.
Direzione Intese e Monopoli
12, avenue de Broqueville
Bruxelles 15

Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato

I. *Informazioni relative ai partecipanti*

1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la domanda. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare inoltre la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o della associazione d'imprese rappresentate, nonchè cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

   Deve essere data la prova del potere di rappresentanza.

   Se la domanda viene presentata da più persone o per conto di più imprese, di tutte devono fornirsi i dati relativi.

2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonchè cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

   Se non tutte le imprese partecipanti presentano la domanda, indicare in qual modo le altre imprese sono state informate della presentazione di tale domanda.

   Questi dati non sono necessari per i contratti-tipo (cfr. sezione II paragrafo 1 b).

3. Se con l'accordo è stata creata una società o è stato costituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo, nonchè cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.

---

4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo nonchè cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.

   Allegare copia dello statuto.

---

5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare il nome e l'indirizzo dell'associazione, nonchè cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali. Allegare copia dello statuto.

---

6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino *fuori* del territorio del mercato comune (articolo 227, paragrafi 1, 2 del Trattato), indicare nome e cognome e l'indirizzo di un rappresentante, ovvero la ragione sociale e l'indirizzo di una filiale stabiliti sul territorio del mercato comune.

II. *Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a), b) e c)

   a) Trattasi unicamente di un accordo-quadro o di una decisione-quadro?

      In caso positivo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

   b) Trattasi di un contratto-tipo, cioè di un contratto che l'impresa che presenta la domanda conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà di azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornitele dall'altra parte contraente)?

      In caso positivo, è sufficiente allegare il testo del contratto-tipo.

c) Se si tratta di un contratto di licenza del tipo previsto all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2 b) del Regolamento n. 17, non è necessario riprodurre quelle norme contrattuali che contengano unicamente la descrizione del processo tecnico di fabbricazione e non siano oggetto esse stesse delle restrizioni di concorrenza; in tal caso, indicare tuttavia le soppressioni operate rispetto al testo originale.

---

2. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

---

3. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

   a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

   b) Data di entrata in vigore e all'occorrenza, durata prevista di validità.

   c) Oggetto: descrizione dettagliata della merce (delle merci) o del servizio (dei servizi) in causa.

   d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

e) Condizioni di adesione, di recesso e di risoluzione.

f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità contrattuali, esclusione, sospensione delle forniture, ecc.).

III. *Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata concerna:

— l'osservanza di determinati prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni di mercato.

— una limitazione o un controllo della produzione, dello sviluppo tecnico o degli investimenti

— una ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento

— una restrizione alla libertà di acquistare da terzi o di rivendere a terzi (contratti di esclusiva)

— un'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti

2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le forniture o le prestazioni di servizi effettuate

   a) soltanto all'interno di uno Stato membro?

   b) tra uno Stato membro ed uno Stato terzo?

   c) tra Stati membri?

IV. Esporre in allegato i fatti e i motivi in base ai quali voi ritenete che l'art. 85, paragrafo 1, non sia applicabile; ad esempio, che l'accordo, la decisione o la pratica concordata

   1) non ha per oggetto o per effetto di impedire, di restringere o falsare la concorrenza;

   3) non è suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri

---

I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi ..... allegati corrispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenca di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1 a), del Regolamento n. 17.

....., il .....

Firme:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Avviso di ricevuta

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

La vostra domanda d'attestazione negativa relativa all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, in data ..... concernente:

a) Parti interessate:

1. .....

2. ..... ecc.

(non è necessario indicare le altre imprese interessate).

b) Oggetto .....

.....

.....

(breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

è stata ricevuta il .....

e registrata sotto il n. IV/A .....

Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione.

Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 7 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in 2 esemplari.

Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

FORMULARIO B

ALLA COMMISSIONE DELLA C.E.E.
Direzione generale della Concorrenza
Direzione Intese e Monopoli
12, avenue de Broqueville
Bruxelles 15

Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17, adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962

I. *Informazioni relative ai partecipanti*

1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la notificazione. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare inoltre la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o della associazione di imprese rappresentate, nonchè cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

   Deve essere data la prova del potere di rappresentanza.

   Se la notificazione viene inoltrata da più persone o per conto di più imprese, di tutte devono fornirsi i dati relativi.

2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonchè cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

   Se non tutte le imprese partecipanti procedono alla notificazione, indicare in qual modo le altre imprese sono state informate della presentazione di tale notificazione.

   Questi dati non sono necessari per i contratti-tipo (cfr. sezione II, par. 1 b).

3. Se con l'accordo è stata creata una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo, nonchè cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.

---

4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo nonchè cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti legali od altri rappresentanti.

   Allegare copia dello statuto.

---

5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonchè cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali.

   Allegare copia dello statuto.

---

6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori del territorio del mercato comune (articolo 227, paragrafi 1, 2 del Trattato), indicare nome e cognome e l'indirizzo di un rappresentante, ovvero la ragione sociale e l'indirizzo di una filiale stabiliti sul territorio del mercato comune.

II. *Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a), b) e c)

   a) Trattasi unicamente di un accordo-quadro o di una decisione-quadro?

      In caso positivo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

   b) Trattasi di un contratto-tipo, cioè di un contratto che l'impresa che procede alla notificazione conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà di azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornitele dall'altra parte contraente)?

      In caso positivo, è sufficiente allegare il testo del contratto-tipo.

c) Se si tratta di un contratto di licenza del tipo previsto all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2 b) del Regolamento n. 17, non è necessario riprodurre quelle norme contrattuali che contengano unicamente la descrizione del processo tecnico di fabbricazione e non siano oggetto esse stesse delle restrizioni di concorrenza; in tal caso, indicare tuttavia le soppressioni operate rispetto al testo originale.

---

2. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

---

3. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

b) Data di entrata in vigore e, all'occorrenza, durata prevista di validità

c) Oggetto: descrizione dettagliata della merce (delle merci) o del servizio (dei servizi) in causa.

d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

e) Condizioni di adesione, di recesso e di risoluzione.

f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità contrattuali, esclusione, sospensione delle forniture, ecc.).

III. *Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata concerna:

— l'osservanza di determinati prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni di mercato.

— una limitazione o un controllo della produzione, dello sviluppo tecnico o degli investimenti

— una ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento

— una restrizione alla libertà di acquistare da terzi o di rivendere a terzi (contratti di esclusiva)

— un'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti

---

2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le forniture o le prestazioni di servizi effettuate

a) soltanto all'interno di uno Stato membro?

b) soltanto tra uno Stato membro ed uno Stato terzo?

c) tra Stati membri?

IV. *Qualora pur ritenendo che l'art. 85 par. 1 non sia applicabile, voi procediate alla notificazione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata soltanto a titolo cautelare, esporre in allegato, nel loro insieme, i fatti e i motivi in base ai quali voi stimate che le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono applicabili.*

V. Fornire — in ogni caso — un esposto da cui risulti:

1. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata contribuisce

— a migliorere la produzione o la distribuzione, ovvero

— a promuovere il progresso tecnico o economico;

---

2. in che misura i consumatori traggono una congrua parte dell'utile derivante da questo miglioramento o progresso;

---

3. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per realizzare gli obiettivi indicati sub 1);

---

4. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

VI. Indicare se ed eventualmente in quali punti voi intendete completare la giustificazione.

I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi ..... allegati corrispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1 a), del Regolamento n. 17.

....., il .....

Firme:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Avviso di ricevuta

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

La vostra notificazione in data ..... concernente:

a) Parti interessate:

1. .....

2. ..... ecc.

(non è necessario indicare le altre imprese interessate).

b) Oggetto .....

.....

.....

(breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

è stata ricevuta il .....

e registrata sotto il n. IV/A .....

Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione.

INFORMAZIONI

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Approvazione di investimenti economici nel Dipartimento della Guadalupa, nelle Repubbliche del Ciad, Malgascia e Centroafricana, nei Territori del Rwanda e del Burundi, e nel Dipartimento delle Oasi (Sahara)

La proposta di finanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo di otto progetti di carattere economico, presentati dalla Repubblica Francese (per il Dipartimento della Guadalupa), dalle Repubbliche del Ciad, Malgascia e Centroafricana, dai Territori del Rwanda e del Burundi, e dalla Repubblica Francese (per il Dipartimento delle Oasi — Sahara —), che era stata sottoposta al Consiglio dei Ministri dalla Commissione conformemente all'articolo 5 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, si è ritenuta approvata alle date seguenti:

In data 6 aprile 1962:

Nel Dipartimento della Guadalupa:

Progetto n. 12.26.102: Ampliamento del porto di Pointe-à-Pitre (n. di protocollo F/GD/05/61 con stanziamento provvisorio di 16.000.000 NF (equivalenti a circa 3.241.000 unità di conto).

Nella Repubblica del Ciad:

Progetto n. 12.23.404: *Strada* Fort-Lamy — Massaguet (n. di protocollo F/TC/14/61) con stanziamento provvisorio di 290.000.000 Fr. CFA (equivalenti a circa 1.175.000 unità di conto).

In data 9 aprile 1962:

Nella Repubblica Malgascia:

Progetto n. 12.24.115: Strada Nazionale 4 — Sezione Majunga-Kamoro (n. di protocollo F/MA/41/60) con stanziamento provvisorio di 130.000.000 Fr. CFA (equivalenti a circa 527.000 unità di conto).

Progetto n. 12.24.116: Ponti sulla Sakeny e d'Ihosy (n. di protocollo F/MA/71-74/60) con stanziamento provvisorio di 200.000.000 Fr. CFA (equivalenti a circa 810.000 unità di conto).

In data 13 aprile 1962:

Nella Repubblica Centroafricana:

Progetto n. 12.23.307: Ponti su piste campestri (n. di protocollo F/OC/22/61) con stanziamento provvisorio di 270.000.000 Fr. CFA (equivalenti a circa 1.094.000 unità di conto).

Nei Territori del Rwanda e del Burundi:

Progetto n. 12.12.009: Strada Muramvya — Kitega (n. di protocollo B/RU/24a/61) con stanziamento provvisorio di 65.000.000 Fr. R.B. (equivalenti a circa 1.300.000 unità di conto).

Progetto n. 12.12.010: Acquisto di materiale rotabile e studi dell'asse A (n. di protocollo B/RU/24c—d/61) con stanziamento provvisorio di 17.500.000 Fr. R.B. (equivalenti a circa 350.000 unità di conto).

Nel Dipartimento delle Oasi (Sahara):

Progetto n. 12.27.201: Palmeti dell'Oued Rhir (n. di protocollo F/SA/07/61) con stanziamento provvisorio di 12.000.000 NF (equivalenti a circa 2.431.000 unità di conto).

Rettifiche al Bando di gara n. 169

Il Bando di gara n. 169

per una gara indetta dal Territorio delle Comore, pubblicato nel n. 2 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* (pag. 52) del 15 gennaio 1962 e modificato, con pubblicazione, nel n. 23 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* in data 3 aprile 1962 (pag. 727)

concernente:

Elettrificazione di Moroni (Grande Comore) e Mutsamudu (Anjouan)

è modificato come segue (modifiche in corsivo):

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire per lettera raccomandata o essere depositate contro ricevuta a: M. le Directeur des Travaux Publics des Comores a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore) non più tardi delle ore 12 locali (9 ora GMT) del giorno *15 maggio 1962.*

L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15 locali (12 ora GMT) del giorno *15 maggio 1962* a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore).

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

Rettifiche al Bando di gara n. 199

Il Bando di gara n. 199

per una gara indetta dalla Repubblica Somala, pubblicato nel n. 31 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* (pag. 1048) del 26 aprile 1962 concernente:

Fornitura di 70 diverse motopompe con relativi serbatoi

è rettificato come segue (rettifiche in corsivo):

Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire per lettera raccomandata alla Segreteria del Dipartimento LL.PP. del Ministero LL.PP. e Comunicazioni della Repubblica Somala, in Mogadiscio (Somalia), non più tardi delle ore 10 locali (7 GMT) del giorno 7 *luglio 1962*, mentre quelle presentate a mano, potranno essere accettate fino all'apertura dei plichi, che avrà luogo alle ore 10 locali (7 ora GMT) del giorno 8 luglio 1962 presso i servizi del Ministero LL.PP. e Comunicazioni del Governo della Somalia, a Mogadiscio (Somalia).

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

STATO DI PREVISIONE GENERALE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 1962 - 1963

DECISIONE N. 53/62

della Commissione dei Presidenti prevista dall'articolo 78, § 3 del Trattato che fissa lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità per l'esercizio finanziario 1962/1963

I Presidenti delle quattro Istituzioni della Comunità,

Visto l'articolo 78, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visti gli articoli 1, 4 e 6 della decisione che determina le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione relativa a talune Istituzioni comuni alle Comunità Europee,

Vista la decisione che fissa talune norme relative all'elaborazione e all'esecuzione della parte dei bilanci concernente il Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee e alla verifica dei relativi conti,

Visto il comune accordo realizzato tra la Commissione dei Presidenti e i Consigli della Comunità Economica Europea e dell'Euratom conformemente alle decisioni di cui sopra relative alle parti separate dello stato di previsione concernente le Istituzioni comuni,

Viste le decisioni della Commissione dei Presidenti in data 25 ottobre 1961 e 30 marzo 1962 che determinano il numero degli agenti, la scala dei loro stipendi, indennità e pensioni, delle Istituzioni della Comunità,

DECIDONO:

di fissare a 15.771.579 unità di conto AME lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità per l'esercizio finanziario che va dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963; tale importo si scompone come segue:

ALTA AUTORITÀ

CAPITOLO I — STIPENDI, INDENNITÀ E ONERI SOCIALI		
Articolo 10 — Presidente, vicepresidenti e membri dell'Alta Autorità	207 500,—	
Articolo 11 — Personale a statuto e personale ausiliario	7 049 400,—	
Articolo 12 — Spese e indennità in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio e di trasferimenti	154 000,—	
Totale del capitolo I		7 410 900,—
CAPITOLO II — SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Articolo 20 — Spese relative agli stabili, all'arredamento e al materiale	478 520,—	
Articolo 21 — Spese di attrezzatura	132 800,—	
Articolo 22 — Spese varie di funzionamento dei servizi	518 500,—	
Articolo 23 — Spese di pubblicazione	220 000,—	
Articolo 24 — Spese di missione, riunioni, onorari di esperti e spese per ricerche e studi	1 370 800,—	
Articolo 25 — Spese di rappresentanza e indennità di funzione	52 000,—	
Articolo 26 — Spese non specificamente previste negli articoli del presente capitolo	10 000,—	
Totale del capitolo II		2 782 620,—
CAPITOLO III — SPESE VARIE		
Articolo 30 — Commissione dei Presidenti	—	
Articolo 31 — Revisore dei conti	—	
Articolo 32 — Opere sociali	444 400,—	
Articolo 33 — Contributi vari	94 000,—	
Totale del capitolo III		538 400,—
CAPITOLO IV — SPESE DEI SERVIZI COMUNI		
Articolo 40 — Spese dei servizi comuni	2 140 746,—	
Totale del capitolo IV		2 140 746,—
CAPITOLO V — SPESE STRAORDINARIE		
Articolo 51 — Esposizione Universale di Bruxelles	—	
Articolo 52 — Spese di acquisto e di sistemazione degli stabili	—	
Articolo 53 — Esposizione Internazionale di Torino	—	
Totale del capitolo V		—
Totale delle spese dell'Alta Autorità		**12 872 666,—**
Entrate varie		— 340 100,—
Ammontare totale delle spese dell'Alta Autorità da coprire con il prelievo		**12 532 566,—**

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO AL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI COMUNI E DEI CONSIGLI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

Totale delle spese previste nel bilancio, previa deduzione delle entrate che figurano nell'allegato I alla presente decisione	5 002 720,—
Di cui 1/3 a carico della C.E.C.A.	1 667 573,—

CONSIGLI

Totale delle spese previste nel bilancio, previa deduzione delle entrate che figurano nell'allegato II alla presente decisione	4 035 560,—
Spese a carico della C.E.C.A. tenuto conto delle spese specifiche alle tre Comunità	1 116 940,—

CORTE DI GIUSTIZIA

Totale delle spese previste nel bilancio, previa deduzione delle entrate che figurano nell'allegato III alla presente decisione	1 102 500,—
Spese a carico della C.E.C.A.	404.500,—

La presente decisione è stata deliberata e adottata dalla Commissione dei Presidenti a Lussemburgo, il 30 marzo 1962.

Il Presidente della Commissione

A. M DONNER

ALLEGATO I

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

CAPITOLO I — SPESE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA

Articolo 100 — Rappresentanti all'Assemblea	767 000,—	
Totale del capitolo I		767 000,—

CAPITOLO II — STIPENDI, INDENNITÀ E ONERI SOCIALI DEL PERSONALE

Articolo 200 — Personale che ricopre posti di ruolo	2 214 000,—	
Articolo 210 — Assegni e indennità varie	14 500,—	
Articolo 220 — Personale ausiliario e ore di straordinario . . .	226 000,—	
Totale del capitolo II		2 454 500,—

CAPITOLO III — SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 300 — Spese relative agli immobili	197 000,—	
Articolo 310 — Rinnovo, noleggio e manutenzione dei mobili, degli impianti e del materiale	60 000,—	
Articolo 320 — Spese varie di funzionamento dei servizi . . .	196 500,—	
Articolo 330 — Mezzi di trasporto	17 200,—	
Articolo 340 — Spese di pubblicazione e di divulgazione . . .	255 000,—	
Articolo 350 — Spese e indennità in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dalle funzioni e dei trasferimenti	48 000,—	
Articolo 360 — Spese di missione e di trasferimento	311 000,—	
Articolo 370 — Spese per riunioni, onorari di esperti e spese giudiziarie	5 000,—	
Articolo 380 — Spese per ricevimenti e di rappresentanza . . .	22 000,—	
Articolo 390 — Spese per il servizio sociale	2 400,—	
Totale del capitolo III		1 114 100,—

CAPITOLO IV — SPESE COMUNI A VARIE ISTITUZIONI (QUOTA PARTE DELL'ASSEMBLEA)

Articolo 440 — Servizi comuni	200 000,—	
Totale del capitolo IV		200 000,—

CAPITOLO V — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE

Articolo 500 — Spese per attrezzature	7 500,—	
Articolo 510 — Acquisto o costruzione di immobili		
Totale del capitolo V		7 500,—

CAPITOLO VI — AIUTI, SOVVENZIONE E CONTRIBUTI		
Articolo 600 — Aiuti, sovvenzioni e contributi	164 120,—	
Totale del capitolo VI		164 120,—
CAPITOLO VIII — SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE NEI CAPITOLI PRECEDENTI		
Articolo 800 — Spese impreviste	4 000,—	
Totale del capitolo VIII		4 000,—
CAPITOLO SPECIALE — SPESE PER IL PROSEGUIMENTO E LO SVILUPPO DEI RAPPORTI TRA L'A.P.E. E I PARLAMENTI DEI PAESI ASSOCIATI D'OLTREMARE	300 000,—	
Totale del capitolo speciale		300 000,—
Totale delle spese dell'Assemblea Parlamentare Europea		**5 011 220,—**
Entrate diverse		— 8 500,—
Totale delle spese dell'Assemblea Parlamentare Europea da ripartire fra le tre Comunità		**5 002 720,—**

ALLEGATO II

CONSIGLI

CAPITOLO II — PERSONALE

Articolo	*20*	— Personale che ricopre posti di ruolo	1 788 180,—
Articolo	*21*	— Copertura di rischi d'infortuni e malattia . . .	26 480,—
Articolo	*22*	— Assegni e indennità varie	17 240,—
Articolo	*23*	— Personale ausiliario	23 500,—
Articolo	*24*	— Ore di lavoro straordinario	17 500,—
		Totale del capitolo II	1 872 900,—

CAPITOLO III — INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED AI TRASFERIMENTI

Articolo	*30*	— Spese di viaggio	1 460,—
Articolo	*31*	— Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	29 320,—
Articolo	*32*	— Spese di trasloco	15 000,—
Articolo	*33*	— Indennità giornaliere temporanee	15 200,—
		Totale del capitolo III	60 980,—

CAPITOLO IV — STABILI

Articolo	*40*	— Fitti	179 300,—
Articolo	*41*	— Assicurazioni	2 480,—
Articolo	*42*	— Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	23 000,—
Articolo	*43*	— Pulizia e manutenzione	40 200,—
Articolo	*44*	— Sistemazione dei locali	28 000,—
Articolo	*45*	— Altre spese correnti	5 800,—
		Totale del capitolo IV	278 780,—

CAPITOLO V — MOBILI, MATERIALE, IMPIANTI TECNICI: MANUTENZIONE E RINNOVO

Articolo	*50*	— Macchine per ufficio: rinnovo	8 480,—
Articolo	*51*	— Mobili: rinnovo	800,—
Articolo	*52*	— Materiale e impianti tecnici: rinnovo	12 300,—
Articolo	*53*	— Materiale da trasporto: rinnovo	2 000,—
Articolo	*54*	— Fitti	2 800,—
Articolo	*55*	— Manutenzione, utilizzazione e riparazione . . .	18 320,—
		Totale del capitolo V	44 700,—

CAPITOLO VI — SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 60 — Carta e forniture	65 000,—	
Articolo 61 — Affrancatura, telecomunicazioni e spese di porto	64 000,—	
Articolo 62 — Spese varie di funzionamento	19 400,—	
Totale del capitolo VI		148 400,—

CAPITOLO VII — SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER RICEVIMENTI

Articolo 70 — Spese per ricevimenti e di rappresentanza . . .	13 000,—	
Totale del capitolo VII		13 000,—

CAPITOLO VIII — SPESE DI TRASFERTA E DI TRASPORTO

Articolo 80 — Spese di trasferta e di trasporto	100 560,—	
Totale del capitolo VIII		100 560,—

CAPITOLO IX — SPESE PER RIUNIONI, CONVOCAZIONI, TIROCINI

Articolo 90 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni	260 000,—	
Articolo 92 — Tirocini	—	
Articolo 93 — Onorari di esperti, spese per ricerche, studi e inchieste	2 000,—	
Totale del capitolo IX		262 000,—

CAPITOLO X — SPESE DI PUBBLICAZIONE E DI DIVULGAZIONE

Articolo 100 — Pubblicazioni	20 000,—	
Articolo 101 — Gazzetta Ufficiale	75 000,—	
Articolo 102 — Spese di divulgazione	—	
Totale del capitolo X		95 000,—

CAPITOLO XI — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo 110 — Servizi straordinari	2 000,—	
Articolo 111 — Circoli del personale	500,—	
Articolo 112 — Mensa e bar	1 000,—	
Articolo 113 — Dispensari	2 500,—	
Articolo 114 — Altri interventi	1 000,—	
Totale del capitolo XI		7 000,—

CAPITOLO XII — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE		
Articolo 120 — Macchine per ufficio	2 840,—	
Articolo 121 — Mobili	9 880,—	
Articolo 122 — Materiale impianti tecnici	21 280,—	
Articolo 123 — Materiale da trasporto	—	
Articolo 124 — Dotazione di biblioteca	—	
Totale del capitolo XII		34 000,—
CAPITOLO XVIII — SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	20 000,—	
Totale del capitolo XVIII		20 000,—
CAPITOLO XIX — COMITATO ECONOMICO E SOCIALE	710 740,—	
Totale del capitolo XIX		710 740,—
CAPITOLO XX — COMMISSIONE DI CONTROLLO	122 000,—	
Totale del capitolo XX		122 000,—
CAPITOLO XXV — ALTRE SPESE COMUNI		
Articolo 253 — Partecipazione del Segretariato alle spese dei servizi di altre Istituzioni	223 500,—	
Totale del capitolo XXV		223 500,—
CAPITOLO XXVI — REVISORE DEI CONTI DELLA C.E.C.A.	54 000,—	
Totale del capitolo XXVI		54 000,—
Totale delle spese dei Consigli		**4 047 560,—**
Entrate diverse		— 12 000,—
Totale delle spese dei Consigli da ripartire fra le tre Comunità		**4 035 560,—**

ALLEGATO III

CORTE DI GIUSTIZIA

CAPITOLO I — STIPENDI E INDENNITÀ DEI MEMBRI DELLA CORTE

Articolo 100 — Membri della Corte	163 600,—	
Totale del capitolo I		163 600,—

CAPITOLO II — STIPENDI, INDENNITÀ ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE

Articolo 220 — Personale che ricopre posti di ruolo	570 800,—	
Articolo 210 — Assegni ed indennità varie	6 000,—	
Articolo 220 — Personale avventizio ed ore straordinarie . . .	48 000,—	
Totale del capitolo II		624 800,—

CAPITOLO III — SPESE ORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 300 — Spese relative agli stabili	50 800,—	
Articolo 310 — Sostituzione, noleggio e manutenzione dell'arredamento, degli impianti e del materiale	10 400,—	
Articolo 320 — Spese varie per il funzionamento dei servizi . .	44 700,—	
Articolo 330 — Veicoli	27 400,—	
Articolo 340 — Spese per pubblicazioni	54 000,—	
Articolo 350 — Spese ed indennità per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio ed i trasferimenti . . .	26 000,—	
Articolo 360 — Spese di missione e di trasferta	13 800,—	
Articolo 370 — Spese per riunioni, onorari a periti e spese giudiziarie	13 000,—	
Articolo 380 — Spese di rappresentanza	2 000,—	
Articolo 390 — Spese di assistenza	3 500,—	
Totale del capitolo III		245 600,—

CAPITOLO IV — SPESE COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

Articolo 410 — Revisore dei conti C.E.C.A.	p.m.	
Articolo 430 — Commissione di controllo	p.m.	
Articolo 450 — Scuola Europea	p.m.	
Totale del capitolo IV		p.m

CAPITOLO V — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE		
Articolo 500 — Spese per attrezzatura	12 000,—	
Articolo 510 — Acquisto o costruzione di stabili	p.m.	
Totale del capitolo V		12 000,—
CAPITOLO VIII — SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE NEI PRECEDENTI CAPITOLI		
Articolo 800 — Spese non specificamente previste nei precedenti capitoli	10 000,—	
Totale del capitolo VIII		10 000,—
CAPITOLO SPECIALE — SPESE A CARICO DELLA C.E.C.A.		
Articolo 900 — Commissione dei Presidenti	34 000,—	
Articolo 901 — Spese relative ai Membri uscenti della Corte C.E.C.A.	19 500,—	
Articolo 902 — Cassa Pensioni C.E.C.A.	2 000,—	
Totale del capitolo speciale		55 500,—
Totale delle spese della Corte di Giustizia		**1 111 500,—**
Entrate diverse		— 9 000,—
Totale delle spese della Corte di Giustizia da ripartire fra le tre Comunità		**1 102 500,—**

NOVITA':

ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE

STATISTICA DEI SALARI 1960
ONERI SALARIALI E REDDITI REALI 1954—1960
C.E.C.A.

Serie Statistiche sociali — N. 1/1962

Questa pubblicazione reca i risultati dell'inchiesta 1960 relativa alle retribuzioni degli operai della C.E.C.A. Essa comprende anche un'analisi dell'evoluzione degli oneri salariali sostenuti dalle imprese e dei redditi reali degli operai, nel periodo dal 1954 al 1960.

L'opera si compone di 140 pagine ed è edita nelle quattro lingue ufficiali della Comunità. Il prezzo di vendita è pari a Lit. 930 (Fb. 75,—) per numero.

Nella stessa serie sono stati già pubblicati:

n. 1 — 1960: Bilanci familiari degli operai della C.E.C.A. 1956/1957

n. 2 — 1960: Redditi reali C.E.C.A. 1954-1958 (comprendente prezzi, tassi di equivalenza del potere di acquisto al consumo)

n. 3 — 1960: Statistiche dei salari C.E.C.A. 1959
Oneri salariali e redditi reali 1954-1959

n. 1 — 1961: Salari maschili e femminili C.E.E.

n. 2 — 1961: La situazione degli alloggi dei lavoratori nelle industrie della C.E.C.A.

n. 3 — 1961: Costo della manodopera C.E.E. — 1959

Le ordinazioni debbono essere indirizzate agli Uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*